



**AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E PRESIDIO DEGLI
IMPIANTI ELEVATORI PRESSO GLI UFFICI DELL'AGENZIA DELLE
ENTRATE UBICATI NELLA REGIONE ABRUZZO**

Iniziativa CONSIP: “Servizi agli Impianti (manutenzione e riparazione) - Impianti
elevatori”

**RDO: 2024152
CIG: 75820227D**

CONDIZIONI PARTICOLARI DI CONTRATTO

INDICE

- Art. 1 – Oggetto dell'affidamento
- Art. 2 – Caratteristiche del servizio
- Art. 3 – Importo dell'affidamento
- Art. 4 – Presa in consegna degli impianti e durata del contratto
- Art. 5 – Modalità di esecuzione del servizio
- Art. 6 - Responsabile del servizio
- Art. 7 – Responsabilità civile e garanzia definitiva
- Art. 8 – Responsabilità del fornitore
- Art. 9 – Obblighi nei confronti del personale dipendente
- Art. 10 – Fatturazione e pagamento
- Art. 11 – Tracciabilità dei flussi finanziari
- Art. 12 – Penali, recesso e risoluzione
- Art. 13 – Divieto di cessione del contratto
- Art. 14 – Cessione del credito
- Art. 15 – Cessione d'azienda e/o mutamento della specie giuridica della Società
- Art. 16 – Disposizioni antimafia e di prevenzione della corruzione
- Art. 17 – Foro competente
- Art. 18 – Oneri fiscali e spese contrattuali
- Art. 19 – Trattamento dei dati personali

Art. 1 - Oggetto dell'affidamento

Il presente documento contiene le condizioni particolari di contratto della Richiesta Di Offerta (RDO) per l'affidamento annuale del servizio di manutenzione degli impianti elevatori presso gli uffici dell'Agenzia delle Entrate ubicati nella regione Abruzzo, descritto nel dettaglio nel Capitolato Tecnico e nei suoi allegati che sono resi disponibili ai partecipanti in allegato alla RDO. Gli uffici oggetto di manutenzione sono indicati nell'allegato n. 2 al Capitolato.

Il fornitore si impegna ad eseguire, alle quotazioni offerte e alle condizioni indicate nella RDO, nel presente documento, nel capitolato tecnico e nella propria offerta tecnica ed economica, i servizi richiesti oltre a quelli connessi e necessari all'esecuzione dei servizi principali, come indicato nel capitolato tecnico.

Le condizioni particolari di contratto contenute nel presente documento formano parte integrante del contratto che sarà stipulato in modalità telematica con il fornitore. Per quanto non previsto nel presente documento si fa espresso riferimento alla ulteriore documentazione allegata alla RDO, alla documentazione del bando di abilitazione Consip: "Servizi agli Impianti (manutenzione e riparazione) - Impianti elevatori", alle regole del sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione e alla normativa vigente.

Art. 2 – Caratteristiche del servizio

Il servizio si articola nell'effettuazione di interventi periodici di manutenzione programmata sugli impianti Elevatori e nell'esecuzione di interventi di manutenzione ordinaria non programmata sui medesimi impianti. Il dettaglio dei servizi richiesti, delle modalità e delle sedi di esecuzione delle prestazioni è indicato, oltre che nel presente documento, anche nel capitolato tecnico, nei suoi allegati e negli altri documenti allegati alla RDO. Trovano applicazione nel presente affidamento le clausole delle Condizioni generali di contratto e degli altri documenti allegati al bando di abilitazione Consip: "Servizi di Manutenzione degli Impianti Elevatori".

Art. 3 - Importo dell'affidamento

L'importo massimale, presunto, della RDO è pari ad € **66.219,70** (sessantaseimiladuecentodiciannove/70) al netto dell'IVA e al lordo degli oneri della sicurezza di tipo interferenziale non soggetti a ribasso.

Concorrono alla costituzione del massimale di gara gli importi di seguito dettagliati.

- 1) La base d'asta del canone annuale per il servizio di **manutenzione ordinaria** degli impianti elevatori, pari ad € **27.329,10** (ventisettemilatrecentoventinove/10) al netto dell'IVA.
- 2) L'importo stimato per interventi di **manutenzione ordinaria non programmata**, pari ad € **27.329,10** (ventisettemilatrecentoventinove/10) al netto dell'IVA. Al

riguardo, si precisa che l’Agenzia procederà, in base all’effettivo fabbisogno degli uffici, nel corso della durata contrattuale, a richiedere gli interventi non programmati ritenuti necessari, senza obbligo di spendere completamente la cifra preventivata.

- 3) Il **sesto quinto** dell’importo del contratto, ai sensi dell’art.106 c.12 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50, è stimato presuntivamente pari a € **11.036,62** (undicimilazerotrentasei/62) oltre IVA.
- 4) L’importo degli oneri per la sicurezza di tipo interferenziale non soggetti a ribasso, ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008, è pari ad € **524,88** (cinquecentoventiquattro/88) oltre IVA.

Tali valori, stimati in base all’attuale consistenza degli impianti, sono passibili, nei limiti del massimale contrattuale, di variazioni in aumento o diminuzione secondo le reali e contingenti necessità dell’Agenzia in base all’effettiva consistenza degli impianti e agli interventi effettivamente eseguiti.

La Ditta aggiudicataria non potrà pretendere alcunché nel caso in cui, gli importi da corrispondere non dovessero raggiungere l’importo contrattuale previsto.

Nel caso in cui, prima del decorso del termine di durata, sia esaurito l’importo contrattuale, al fornitore potrà essere richiesto di incrementare il predetto importo fino alla concorrenza del limite di un quinto dell’importo del contratto, ai sensi dell’art.106 c.12 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50, senza che la ditta aggiudicataria possa sollevare eccezioni e/o pretendere indennità.

L’Agenzia si riserva, inoltre, la facoltà di avvalersi, ai sensi dall’art. 106 c.11 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50, di proroga tecnica limitata al tempo strettamente indispensabile alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo fornitore. Resta inteso che, anche in caso di proroga tecnica, l’importo non potrà superare il massimale di spesa, previsto dal presente atto.

Alla RDO viene allegato il DUVRI preliminare dell’appalto.

Gli oneri della sicurezza per rischi specifici (o aziendali), ossia quelli la cui quantificazione rientra nella responsabilità dell’operatore economico in quanto connessi con l’esercizio dell’attività aziendale, devono essere specificatamente quantificati ed indicati nella dichiarazione di offerta economica e non possono essere pari a € 0,00 (zero/00). Tali oneri, rappresentando una componente specifica dell’offerta non sono da considerare in nessun caso un corrispettivo aggiuntivo rispetto a quello indicato nell’offerta economica.

Inoltre, ai sensi del medesimo art.95 c.10 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50, l’operatore deve indicare i propri costi della manodopera. In caso il costo del personale sia inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all’articolo 23, comma 16 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50, questa Agenzia, prima dell’aggiudicazione, procederà a richiedere la presentazione per iscritto delle spiegazioni, assegnando al concorrente un termine per la risposta non inferiore a quindici giorni.

Se la prova fornita non giustificherà sufficientemente il basso livello di prezzi o di costi proposti, tenendo conto degli elementi di cui al comma 4 dell'art.97 Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50, **l'offerta sarà esclusa.**

Al fornitore saranno liquidati:

- il canone per il servizio di manutenzione degli impianti, come risultante dall'applicazione alla base d'asta del ribasso offerto, passibile di variazioni in diminuzione o in aumento in base all'effettiva consistenza degli impianti e agli interventi effettivamente eseguiti nel periodo di riferimento.

La quantificazione delle suddette variazioni al canone da liquidare, fermi gli importi unitari indicati nel Capitolato e percentualmente ribassati in conformità all'offerta, sarà effettuata in maniera proporzionale alle variazioni che potranno intervenire nel corso dell'esecuzione nella consistenza degli impianti rispetto a quanto indicato nel Capitolato tecnico.

Con riferimento al primo bimestre, atteso il periodo di presa in consegna di cui al Capitolato, l'importo dei servizi a canone sarà determinato e contabilizzato sulla base della data di effettiva presa in consegna di ciascun immobile, tenuto conto altresì della consistenza impiantistica dei medesimi.

- nei limiti del massimale contrattuale, i corrispettivi per gli interventi di manutenzione ordinaria non programmata, in base agli interventi effettivamente eseguiti e alla loro tipologia. I corrispettivi per tali interventi saranno calcolati applicando la percentuale di ribasso offerta, risultante dalla propria offerta economica, applicando:
 - o precario DEI – Impianti Tecnologici – Opere Compiute - versione 2018;
 - o precario regionale Abruzzo ultimo aggiornamento 2018;
 - o precario della Camera di Commercio territorialmente competente;
 - o in via residuale, da apposita redazione di verbale concordamento nuovo prezzo, redatto avvalendosi esclusivamente dello schema “allegato 7” alla documentazione di gara, che per i materiali, non riportati nei precari sopra indicati, farà riferimento ad appositi listini di settore ed in conformità a quanto previsto dal Regolamento di cui al DPR 207/2010 e s.m.i. per le parti ancora vigenti.

La procedura di quantificazione del canone e dei corrispettivi da liquidare è dettagliatamente descritta nel capitolato tecnico.

Resta inteso che al fornitore saranno liquidate le prestazioni effettivamente rese, agli importi offerti, e che tali corrispettivi devono intendersi comprensivi di ogni onere e spesa indicati nel capitolato tecnico.

Il fornitore dovrà garantire l'esecuzione delle prestazioni richieste fino a concorrenza del massimale, non potendo tuttavia pretendere alcunché nel caso in cui alla scadenza dei termini contrattuali non si dovesse raggiungere l'importo massimale sopra indicato.

Art. 4 – Presa in consegna degli impianti e durata del contratto

Le date dei sopralluoghi per la presa in consegna di tutti gli impianti (allegato n. 2 “Immobili per la consegna”) saranno comunicate dal Direttore dell’Esecuzione alla Ditta aggiudicataria. Tale fase non potrà comunque eccedere giorni lavorativi 20 (venti) decorrenti dalla data di avvio dei sopralluoghi disposta dal Direttore dell’Esecuzione.

Il contratto tra l’Agenzia e il Fornitore avrà durata di 12 mesi a decorrere dalla data di “presa in consegna cumulativa” degli impianti che sarà comunicata dal Direttore dell’esecuzione al termine dei sopralluoghi. In ogni caso il contratto perderà efficacia qualora prima della scadenza si raggiunga il massimale posto a base di gara.

E’ facoltà dell’Agenzia esercitare l’opzione di proroga ai sensi dell’art. 106, co. 11 del D.lgs. n. 50/2016.

Le obbligazioni reciproche dedotte nel contratto sorgeranno in capo alle parti, per ciascun impianto, dalla data di sottoscrizione del relativo verbale di presa in consegna, secondo la procedura descritta nel capitolato tecnico. Si evidenzia che nella fase di presa in consegna potrà essere presente, ove richiesto dall’Agenzia, il manutentore uscente.

In ogni caso il Fornitore, alla scadenza del contratto sottoscritto a seguito della presente RDO, dovrà obbligatoriamente prestare assistenza alle operazioni di consegna degli impianti al manutentore entrante, senza alcun onere aggiuntivo.

L’Agenzia avrà facoltà di recedere dal Contratto, anche parzialmente, qualora nel corso dell’esecuzione dell’appalto vengano attivate convenzioni Consip aventi ad oggetto i servizi oggetto del contratto.

Art. 5 - Modalità di esecuzione del servizio

L’esecuzione dei servizi dovrà essere pienamente conforme alle prescrizioni contenute nel presente documento, nel capitolato tecnico e negli altri documenti allegati alla RDO. Trovano applicazione nel presente affidamento le clausole delle Condizioni generali di contratto e degli altri documenti allegati al bando di abilitazione Consip.

Eventuali indicazioni di dettaglio saranno fornite al fornitore in fase di esecuzione.

Il dettaglio delle sedi, delle modalità e delle tempistiche di esecuzione è indicato nel capitolato tecnico e nei suoi allegati.

Art. 6 - Responsabile del servizio

Il fornitore dovrà comunicare, prima della stipula contrattuale, il nominativo del soggetto designato responsabile del servizio, il quale, dotato di adeguata competenza, sarà il referente per la gestione operativa del contratto.

Il fornitore dovrà, altresì, comunicare al più tardi entro la data di presa in consegna del primo impianto, i recapiti (telefono, fax, e-mail) dedicati alla ricezione delle segnalazioni di anomalia.

Art. 7 - Responsabilità civile e garanzia definitiva

Il Fornitore assume in proprio ogni rischio e responsabilità connessi all'esecuzione del contratto e si impegna a tenere indenne l'Agenzia, anche in sede giudiziale, per infortuni o danni subiti da persone o cose, di proprietà dell'Agenzia ovvero di terzi.

Il Fornitore dovrà adottare ogni precauzione ed ogni mezzo necessario ad evitare danni alle persone e alle cose, restando a suo carico ogni lavoro necessario a riparare i danni arrecati.

Il Fornitore dovrà, inoltre, provvedere al risarcimento degli eventuali danni cagionati dal proprio personale all'Agenzia ed a terzi, ed è tenuta, altresì, a far osservare ai suoi dipendenti le disposizioni d'ordine interno che fossero comunicate dall'Agenzia medesima.

Ferma restando la responsabilità del Fornitore per danni cagionati a cose o persone in relazione all'espletamento dei servizi manutentivi in esame, lo stesso dovrà provvedere alla copertura assicurativa a garanzia dei rischi di responsabilità civile per sinistri che possano derivare dall'esecuzione del servizio, per un importo non inferiore ad € 500.000 per sinistro, attraverso polizza RCT/RCO da consegnare all'Agenzia prima della stipula del contratto.

A garanzia dell'esatto e corretto adempimento degli obblighi contrattuali, la società aggiudicataria dovrà costituire e presentare all'Agenzia, prima della stipula del contratto, una garanzia fideiussoria ai sensi dell'art. 103 del d.lgs. n.50/2016. Ai fini del calcolo della garanzia definitiva, il valore del contratto è rappresentato dal massimale contrattuale e il ribasso percentuale offerto dalla media ponderata delle percentuali di ribasso come risultanti dall'offerta economica.

Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, del D.Lgs n. 50 /2016 per la garanzia provvisoria.

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della garanzia provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.

La garanzia fideiussoria a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 93, comma 3.

La garanzia deve prevedere espressamente:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile;
- l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

Art. 8 - Responsabilità del fornitore

Il fornitore si impegna a fornire i servizi richiesti nel rispetto di tutte le leggi e norme vigenti in materia. E' obbligo del fornitore, per l'esecuzione del servizio, acquisire tutte le abilitazioni normativamente richieste per l'esecuzione e fornire personale debitamente abilitato all'esecuzione dei servizi, ove necessario. Il fornitore dovrà, inoltre, impegnarsi a

rispettare le prescrizioni e le indicazioni di esecuzione del servizio presenti nel capitolato tecnico e le disposizioni di ordine interno comunicate dall’Agenzia e ad adottare ogni precauzione necessaria ad evitare danni a persone e cose. Restano a carico del fornitore tutti gli oneri necessari a riparare i danni eventualmente arrecati nell’esecuzione dei servizi; il fornitore è altresì responsabile per i danni eventualmente cagionati dal proprio personale in servizio a dipendenti dell’Agenzia o a terzi.

Il fornitore è terzo responsabile degli impianti presi in consegna.

Art. 9 - Obblighi nei confronti del personale dipendente

Il fornitore si impegna ad ottemperare nei confronti del personale dipendente, ovvero nei confronti del personale legato da rapporto di collaborazione, a tutti gli obblighi ed adempimenti in materia assistenziale, previdenziale e, più in generale, giuslavoristica, derivanti da disposizioni normative e/o regolamentari, inclusi i contratti collettivi applicabili alle categorie di riferimento, le circolari e gli atti amministrativi, manlevando l’Agenzia da ogni responsabilità in merito. Il fornitore si obbliga alla integrale osservanza delle disposizioni di cui alla normativa vigente in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro ed in particolare del D. Lgs. n. 81 del 2008 e s.m.i. e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di validità del presente contratto, in quanto applicabili.

Le risorse umane dedicate dipenderanno solo ed esclusivamente dal fornitore, con esclusione di qualsivoglia potere direttivo, disciplinare e di controllo da parte dell’Agenzia.

Il fornitore dovrà avvalersi di personale dotato di professionalità atta a garantire il corretto svolgimento del servizio, nel rispetto delle normative di settore. Il fornitore è responsabile di tutti i danni che per colpa, trascuratezza o imperizia dei propri addetti, siano causati a persone e/o a cose.

Il fornitore è tenuto all’osservanza delle indicazioni riguardanti gli operatori addetti ai servizi contenute nel capitolato tecnico.

In caso di inadempimento agli obblighi del presente articolo, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, l’Agenzia potrà dichiarare la risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c.

Art. 10 - Fatturazione e pagamento

Il fornitore, dopo la presentazione all’Agenzia e l’approvazione da parte di quest’ultima del rendiconto bimestrale, come indicato nel capitolato, e dopo l’attestazione di regolare esecuzione sarà autorizzato ad emettere fatture bimestrali posticipate. L’Agenzia provvederà entro 30 giorni dalla data di ricezione della fattura, alla liquidazione del relativo corrispettivo a mezzo bonifico bancario sull’istituto di credito e sul numero di conto corrente indicato del fornitore.

In caso di ritardo nell'effettuazione dei pagamenti contrattuali le parti stabiliscono che l'Agenzia sarà tenuta al pagamento degli interessi di mora, nella misura del saggio legale, maggiorato di due punti percentuali.

In ogni caso, non saranno dovuti interessi moratori qualora il ritardo nei pagamenti non sia imputabile all'Agenzia.

Si presume, senza possibilità di provare il contrario, la non imputabilità all'Agenzia nelle seguenti fattispecie, indicate a titolo esemplificativo e non esaustivo: mancata ricezione delle fatture; inadempienza dell'istituto di credito domiciliatario della Società; sciopero del personale adibito alle mansioni contabili.

Si precisa che, come stabilito dall'art. 1, comma 209, legge 24 dicembre 2007 n. 244 (Legge Finanziaria per l'anno 2008) ed in attuazione del disposto di cui all'art. 6, commi 2 e 6, del Decreto MEF 3 aprile 2013 n. 55, la fattura deve essere intestata a:

Agenzia delle Entrate
Via Cristoforo Colombo 426 c/d
00145 Roma – P.IVA: 06363391001

e trasmessa alla Direzione Regionale dell'Abruzzo, il cui codice univoco è **HARF3J**, obbligatoriamente in forma elettronica per il tramite del Sistema di Interscambio; in mancanza dell'invio delle fatture in formato elettronico l'Agenzia non potrà procedere ad alcun pagamento.

Si rappresenta, inoltre, che l'articolo 25 comma 3 del D.L. 24 aprile 2014 n. 66 c.d. Decreto Irpef, in fase di conversione, prevede che “le pubbliche amministrazioni non possono procedere al pagamento delle fatture elettroniche che non riportano i codici Cig e Cup (ove previsto e comunicato) ai sensi del comma 2”.

Si comunica, infine, che in merito all'applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti (split payment dell'IVA - Art. 1 comma 629 e segg. L. 190/2014) l'Agenzia delle Entrate è soggetta all' applicazione della norma. Il fornitore prende espressamente atto che la regolarità della procedura di fatturazione elettronica costituisce requisito imprescindibile per la tempestiva liquidazione da parte dell'Agenzia.

Il fornitore si impegna a rendere note, con apposita comunicazione scritta indirizzata all'Agenzia, eventuali variazioni del numero di conto corrente, rimanendo pertanto esclusa ogni altra comunicazione che non sarà pervenuta all'Agenzia. I pagamenti effettuati sul conto corrente, di cui al precedente comma, avranno effetto liberatorio.

Art. 11 - Tracciabilità dei flussi finanziari

Il fornitore, per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3, Legge 136 del 13 agosto 2010, è obbligata ad utilizzare uno o più conti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche.

I riferimenti dei predetti conti correnti, e i soggetti abilitati ad operare su di essi dovranno essere comunicati, al più tardi, in sede di stipula. A tal fine è indispensabile provvedere a

verificare l'inserimento dei dati necessari nella sezione dedicata del sito www.acquistinretepa.it prima di inviare l'offerta. Il sistema provvederà a comunicare i dati del solo aggiudicatario all'Amministrazione contestualmente alla stipula.

Il fornitore dovrà, inoltre, a comunicare all'Agenzia, entro 7 giorni, ogni eventuale variazione relativa ai predetti conti correnti ed ai soggetti autorizzati ad operare su di essi.

Il fornitore è obbligata ad inserire nei contratti sottoscritti con eventuali subappaltatori un'apposita clausola, a pena di nullità assoluta, con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità finanziaria prescritti dalla citata legge.

Il fornitore trasmetterà i predetti contratti all'Agenzia, stante l'obbligo di verifica imposto alla Stazione Appaltante dal predetto art. 3, comma 9, Legge 136/10.

Il fornitore darà immediata comunicazione all'Agenzia ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Roma della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Art. 12 - Penali, recesso e risoluzione

Previa contestazione dell'addebito, verranno applicate al contratto le penali secondo le modalità di seguito descritte:

- l'uno per mille (1/‰) dell'importo contrattuale per ogni giorno di ritardo o ogni prestazione/fornitura omessa;
- l'importo totale delle penali applicabili non può superare il 10% del suddetto importo contrattuale, oltre tale limite L'Agenzia potrà risolvere il contratto mediante comunicazione scritta con raccomandata.

Resta ferma la risarcibilità dell'ulteriore danno ai sensi dell'art. 1382 del c.c. e la possibilità di compensarne l'importo rispetto al corrispettivo dovuto, a valere sulla prima fattura utile. Le penali saranno applicabili, e nessuna eccezione potrà essere sollevata dalla Società, anche qualora il ritardo o l'inadempimento dipendessero da fatto di terzi.

Nell'ipotesi in cui il ritardo si protragga oltre il quinto giorno naturale e consecutivo, il contratto potrà essere risolto unilateralmente dall'Agenzia, mediante comunicazione scritta con raccomandata A/R e senza intervento giudiziario, con facoltà di commissionare ad altre imprese, in danno della Società, il servizio ovvero la parte del servizio non eseguito dalla Società stessa, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

L'Agenzia potrà, inoltre, risolvere il contratto di diritto ex art. 1456 c.c. mediante semplice lettera raccomandata, nei seguenti casi:

- stato di inosservanza della Società riguardo a tutti i debiti contratti per l'esercizio della propria impresa e per l'esecuzione del contratto;
- frode o grave negligenza nell'esecuzione del servizio;
- manifesta incapacità nell'esecuzione del servizio;
- inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze;

- sospensione del servizio senza giustificato motivo;
- reiterate situazioni di mancato rispetto delle modalità di esecuzione contrattuali o reiterate irregolarità o inadempimenti;
- emanazione di provvedimenti definitivi relativi al mancato pagamento di tasse, imposte o contributi;
- annullamento giurisdizionale del provvedimento di aggiudicazione della procedura di gara;
- mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento ai sensi del comma 1 art. 3, legge n. 136/2010 e s.m.i;
- mancanza o perdita dei requisiti per l'accesso alle pubbliche gare.

La risoluzione consentirà all'Agenzia l'incameramento del deposito cauzionale nonché la possibilità di affidare l'esecuzione del servizio o parte di essa ad altro soggetto di propria fiducia, scelto con procedura d'urgenza, senza che la Società abbia nulla a pretendere.

L'affidamento a terzi verrà notificato alla Società inadempiente per iscritto, anche a mezzo e-mail o fax, con indicazione dei nuovi termini di esecuzione del servizio e degli importi relativi. Alla società inadempiente saranno addebitate le spese sostenute in più dall'Agenzia rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Esse sono prelevate dal deposito cauzionale e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti dell'impresa.

Nel caso di minore spesa, nulla compete all'impresa inadempiente. L'esecuzione in danno non esime la Società dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere, a norma di legge, per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

Art. 13 - Divieto di cessione del contratto

È fatto divieto di cedere a terzi, in qualsiasi forma, il contratto stipulato a seguito della presente RDO.

In caso di inadempimento degli obblighi di cui sopra, fermo restando il diritto da parte dell'Agenzia al risarcimento di ogni danno e spesa, il contratto in oggetto si risolverà di diritto.

Art. 14 - Cessione del credito

È ammessa la cessione dei crediti maturati dalla Società nei confronti dell'Agenzia a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto effettuata nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Contratto, a condizione che:

- a) il contratto di cessione venga stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e che lo stesso, in originale o in copia autenticata, venga notificato all'Agenzia;

- b) l’Agenzia non rifiuti la cessione con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 (quarantacinque) giorni dalla notifica della cessione stessa;
- c) il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario disciplinato dalle leggi in materia bancaria o creditizia, il cui oggetto sociale preveda l’esercizio dell’attività di acquisto di crediti di impresa.

L’Agenzia in caso di notificazione della cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al presente contratto. Qualora al momento della notifica della cessione del credito la Società risultasse, ai sensi dell’art. 48 bis del D.P.R. n. 602 del 29 settembre 1973, inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari ad almeno € 5.000,00 (cinquemila/00 euro), l’Agenzia si riserva il diritto, e la Società espressamente accetta, di opporsi alla cessione la quale resterà inefficace nei suoi confronti. L’opposizione potrà essere esercitata mediante semplice comunicazione scritta alla Società. Per consentire la verifica ex art. 48 bis, D.P.R. n. 602/73 l’atto di cessione dovrà essere corredato dall’esplicito consenso al trattamento dei dati personali per l’assolvimento delle finalità indicate nel succitato articolo da parte della Società, in conformità con quanto indicato nella circolare n. 29 dell’8 ottobre 2009 del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Tale consenso potrà essere conferito secondo il fac-simile “Allegato A” unito alla circolare medesima.

Al fine di adempiere alle prescrizioni contenute nella legge n. 136 del 13 agosto 2010 "Piano straordinario contro le mafie" e s.m.i., l’atto di cessione dovrà contenere l’impegno espresso da parte del cessionario ad effettuare i pagamenti in favore del cedente utilizzando esclusivamente il conto da questo ultimo indicato, mediante lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni nonché ad indicare il CIG su tali strumenti di pagamento.

Analogo obbligo dovrà essere soddisfatto dal cessionario per il pagamento disposto dalla stazione appaltante.

Art. 15 - Cessione d’azienda e/o mutamento della specie giuridica della Società

Qualora intenda cedere l’intera azienda o il ramo di attività che assicura le prestazioni contrattuali o mutare specie giuridica, il fornitore deve darne comunicazione all’Agenzia almeno trenta giorni prima, allegando tutta la documentazione riguardante l’operazione.

L’Agenzia ha facoltà di proseguire il rapporto contrattuale con il soggetto subentrante ovvero recedere dal contratto.

Il mancato preavviso di cui al primo comma fa sorgere in capo all’Agenzia la facoltà di recedere dal contratto.

Art. 16 - Disposizioni antimafia e di prevenzione della corruzione

Il fornitore prende atto che l'affidamento dell'attività oggetto del presente contratto, è subordinata all'integrale e assoluto rispetto della vigente normativa antimafia ivi compresa la legge 13 agosto 2010 n. 136, relativa al "Piano straordinario contro le mafie" e s.m.i.

In particolare, il fornitore garantisce che nei propri confronti non sono stati emessi provvedimenti definitivi o provvisori, che dispongano misure di prevenzione o divieti, sospensioni o decadenze di cui alla predetta normativa, né sono pendenti procedimenti per l'applicazione delle medesime disposizioni, ovvero condanne che comportino l'incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione.

Il fornitore si impegna a comunicare immediatamente all'Agenzia, pena la risoluzione di diritto del presente contratto:

- eventuali procedimenti o provvedimenti, definitivi o provvisori, emessi a carico della Società stessa ovvero del suo legale rappresentante, nonché dei componenti del proprio organo di amministrazione, anche successivamente alla stipula del contratto;
- ogni variazione della propria composizione societaria eccedente il 2% (due per cento);
- ogni altra situazione eventualmente prevista dalla legislazione emanata successivamente alla stipula del presente contratto.

Il fornitore prende atto, rinunciando espressamente ad ogni eccezione al riguardo, che ove, nel corso di durata del presente contratto, fossero emanati i provvedimenti di cui al precedente capoverso il contratto stesso si risolverà di diritto, fatta salva la facoltà dell'Agenzia di richiedere il risarcimento dei danni subiti.

Ai fini della prevenzione dei fenomeni distorsivi in materia di appalti, la Stazione Appaltante e la ditta appaltatrice si obbligano formalmente a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza, correttezza e, con la firma per accettazione del contratto di fornitura, espressamente si impegnano ad ottemperare alle misure anticorruzione vigenti e, in particolare, a non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente nonché alle ulteriori norme in materia che saranno emanate nel periodo di esecuzione del servizio.

Art. 17 - Foro competente

Le Parti convengono che per qualsiasi controversia derivante dall'interpretazione e/o esecuzione del presente contratto, il Foro competente sia esclusivamente quello di L'Aquila.

Art. 18 - Oneri fiscali e spese contrattuali

Sono a carico della Società gli oneri di bollo, tutti gli ulteriori oneri fiscali e le spese contrattuali.

Art. 19 – Trattamento dei dati personali

I dati personali forniti saranno oggetto di trattamento informatico e/o manuale da parte dell’Agenzia delle Entrate nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, esclusivamente per le finalità connesse all’espletamento della procedura di gara e dell’esecuzione del contratto.

Il Responsabile del procedimento

Guido D’Isidoro

Firmato digitalmente

L’originale del documento è archiviato presso l’Ufficio emittente